

A – NEWSLETTER Nr. 9

Triesen, febbraio 2015



ADMINISTRAL ANSTALT

ACCURATA TREUHAND- UND REVISIONS-AG

ADVOCATUR SPRENGER & PARTNER AG

ASSETA VERMÖGENSVERWALTUNG AG

ARGOMENTAZIONE / CHIARIMENTI

in riguardo al mantenimento di una struttura del Liechtenstein (struttura LI) dopo un'autodenuncia in Italia

1. Introduzione

L'Italia ha varato un ulteriore programma di condono fiscale che è entrato in vigore l'1 gennaio 2015. Questa newsletter serve in particolare per argomentare in Italia a favore del mantenimento di una struttura LI e definisce i chiarimenti che si rendono necessari nel contesto del mantenimento di una struttura LI successivamente a un'autodenuncia in Italia.

I punti chiave del nuovo programma di condono fiscale sono i seguenti:

- possono approfittare del programma di condono fiscale le persone fisiche e giuridiche che detengono valori patrimoniali fuori e dentro l'Italia;
- la nuova legge prevede una sanzione ridotta (3% invece del 6%), a condizione che uno "Stato della Black list" sottoscriva entro 60 giorni dall'entrata in vigore (01.01.2015) un accordo sullo scambio di informazioni (IAA) in conformità all'art. 26 del Modello OCSE;
- la Svizzera (CH) e il Liechtenstein (LI) hanno pattuito con l'Italia (IT) la futura collaborazione in campo fiscale e hanno sottoscritto un IAA;
- un'autodenuncia presso le autorità fiscali nazionali è obbligatoria al fine di evitare una segnalazione da parte della banca estera (e il successivo accertamento fiscale);
- l'iter può variare, a seconda che si tratti di valori patrimoniali fino a 2 milioni di euro (procedura semplificata per valori patrimoniali ridotti) o superiori a 2 milioni di euro.

Noi suggeriamo alle persone interessate di aderire a questo nuovo programma di condono fiscale, poiché a partire dal 2017 nel Liechtenstein verrà introdotto lo scambio automatico di informazioni (AIA). Qui di seguito vi forniremo una sintesi dei chiarimenti che reputiamo necessari successivamente all'autodenuncia. Si auspica che tali chiarimenti consentano in particolare di definire se e in quale misura può risultare ancora necessario mantenere una struttura LI dopo l'avvenuta autodenuncia.

2. Chiarimenti dal punto di vista del Liechtenstein (in seguito all'autodenuncia)

2.1. Struttura LI revocabile vs. irrevocabile

In una prima fase occorre verificare se la struttura patrimoniale LI costituisce dal punto di vista del Liechtenstein una struttura revocabile o irrevocabile. In caso di strutture revocabili, il patrimonio e i proventi continuano a essere attribuiti fiscalmente al fondatore/constitutore. La struttura LI verrà in questo caso sottoposta all'imposta minima sul reddito del Liechtenstein, che ammonta attualmente a CHF 1'200.00, senza la necessità di compilare una dichiarazione fiscale.

2.2. Struttura LI irrevocabile vs. struttura patrimoniale privata

Laddove la struttura LI sia una struttura irrevocabile, in una seconda fase occorre verificare se dal punto di vista del Liechtenstein è possibile e/o auspicata una struttura patrimoniale privata (PVS). Una struttura PVS irrevocabile del Liechtenstein è attualmente soggetta a un'imposta minima sul reddito, che ammonta al momento a CHF 1'200.00, senza la necessità di compilare una dichiarazione fiscale.

2.3. Struttura LI irrevocabile

Una struttura LI irrevocabile, che non può essere qualificata come PVS o che il cliente non desidera gestire come PVS, nel Liechtenstein è soggetta a una tassazione ordinaria del 12.5 % sul reddito netto imponibile.

3. Chiarimenti dal punto di vista italiano (in seguito all'autodenuncia)

3.1. Chiarimenti con un consulente fiscale italiano

Dal punto di vista italiano occorre chiarire con un consulente fiscale qualificato italiano se la struttura LI – successivamente all'autodenuncia – vada considerata come una struttura trasparente o non trasparente nell'ottica giuridica italiana. In caso di strutture trasparenti, il patrimonio e i redditi vengono in via di principio attribuiti al fondatore (economico) rispettivamente al beneficiario.

3.2. Conclusioni

Qualora sia dal punto di vista italiano che del Liechtenstein, il patrimonio e i redditi vengano attribuiti economicamente al fondatore rispettivamente al beneficiario, occorre interrogarsi sull'utilità di mantenere una struttura LI. Poiché sono tuttavia opportune ulteriori considerazioni economiche, possono svolgere un ruolo ai fini del mantenimento di una struttura LI le seguenti considerazioni:

- **"ASSET PROTECTION"**
 - ↳ privilegio in caso di esecuzione² (ad es. in caso di fallimento, insolvenza, ecc.)
 - ↳ protezione di se stessi o dei beneficiari (ad es. in caso di un atteggiamento di vita che tende allo spreco o all'immoralità)
- **strutturazione del patrimonio di famiglia**
- **pianificazione flessibile dell'eredità e della successione attraverso le generazioni**
 - ↳ è possibile una regolamentazione del beneficio che esula dal diritto ereditario e dal diritto matrimoniale³
- **migliore disponibilità del patrimonio in caso d'eredità**
- **vantaggi di sede / scelta del foro competente**

Laddove la struttura LI vada considerata dal punto di vista del Liechtenstein come *non trasparente*, ma dal punto di vista italiano sia invece considerata come *trasparente*, ciò comporterà la classica doppia tassazione dei redditi. Il singolo caso va sempre analizzato in modo approfondito.

Laddove, sia dal punto di vista italiano che dal punto di vista del Liechtenstein, la struttura LI sia considerata *non trasparente*, tale struttura LI sarà soggetta nel Liechtenstein a una tassazione ordinaria del **12.5%** sul reddito netto imponibile.

4. Esempio di calcolo

4.1. In caso di tassazione ordinaria

Nel sottostante esempio di calcolo, la struttura LI è costituita unicamente da patrimonio netto. Inoltre, in tale esempio vengono illustrate tre varianti di imposizione fiscale, che derivano dalla diversa deduzione degli interessi figurativi sul patrimonio netto (DIF).

1 L'obiettivo dell'asset protection è in particolare di garantire il patrimonio per scopi successivi o attuali, in modo tale che i creditori dei beneficiari non abbiano accesso a tale patrimonio.
2 § 36 cpv. 1 della Legge sulle fondazioni (StiG): i creditori del beneficiario non possono avere accesso alla posizione di beneficiario.
3 Con riserva dei diritti legittimari.

4.2. Varianti

- Variante 1** DIF del 4% (valida fino all'anno fiscale 2013)
- Variante 2** DIF del 4%, laddove è necessario effettuare una detrazione del 6% sui valori patrimoniali specifici (valida a partire dall'anno fiscale 2014)
- Variante 3** DIF dell'1.5% (a fini esemplificativi, poiché si continua a discutere in modo controverso sulla deduzione degli interessi figurativi sul patrimonio netto ed essa ha un influsso sostanziale sulla tassazione nel Liechtenstein)

Bilancio di una fondazione in CHF			
Mezzi liquidi	103'000	Capitale della fondazione	30'000
Azioni	1'500'000	Riserve	2'970'000
Obbligazioni	1'500'000	Utile dell'esercizio corrente	103'000
	3'103'000		3'103'000

Conto profitti e perdite di una fondazione in CHF			
Oneri di gestione patrimoniale	15'000	Reddito da interessi	60'000
Commissioni di deposito	10'000	Reddito da dividendi	20'000
Oneri amministrativi	2'000	Utile da vendita di azioni	30'000
Utile	103'000	Utile da vendita di obbligazioni	20'000
	130'000		130'000

in CHF	con DIF del 4% fino al 2013	con DIF del 4% modificata dal 2014	con DIF dell'1,5% a mo' di esempio
Capitale della fondazione	30'000	30'000	30'000
+ Riserve	2'970'000	2'970'000	2'970'000
- Partecipazioni/Azioni	-1'500'000	-1'500'000	-1'500'000
- 6% sui valori patrimoniali (senza azioni/partecipazioni)		-96'180	
Totale patrimonio netto modificato	1'500'000	1'403'820	1'500'000
> DIF 4% / 4% dall'01.01.2014 / 1,5%	60'000	56'153	22'500
Utile	103'000	103'000	103'000
- Reddito da dividendi	-20'000	-20'000	-20'000
- Cessione di azioni	-30'000	-30'000	-30'000
- Detrazione di interesse su patrimonio netto	-60'000	-56'153	-22'500
Reddito netto imponibile	0	0	30'500
> Imposta LI (12,5%)	0*	0*	3'813

*Dovuta imposta minima sul reddito di CHF 1'200

Conclusioni tratte dagli esempi di calcolo:

da queste varianti si evince che, anche in caso di una deduzione degli interessi figurativi del 4% modificata, va corrisposta unicamente l'imposta minima sul reddito, che ammonta attualmente a CHF 1200.00. La deduzione degli interessi figurativi ha pertanto una rilevanza nel senso che viene tassato soltanto un rendimento superiore al 4% del patrimonio netto necessario all'azienda. Nel presente esempio, la struttura LI è completamente finanziata dal patrimonio netto.

La presente Newsletter si esprime unicamente in merito alla tassazione di una struttura LI nel Liechtenstein. Il trattamento fiscale di una simile struttura in Italia è tuttavia da chiarirsi con un consulente fiscale qualificato.

Disclaimer

La Administrat Anstalt non si assume alcuna responsabilità per lacune materiali o legali relative alle informazioni contenute nel presente opuscolo. Non si assume neppure alcuna responsabilità per danni diretti oppure indiretti. Inoltre le indicazioni del presente opuscolo si basano sullo stato delle leggi vigenti e sulla prassi delle autorità fiscali al 13 febbraio 2015. Non ci si assume alcuna garanzia o responsabilità per eventuali modifiche dei fondamenti giuridici o della prassi delle autorità fiscali. Il contenuto delle presenti considerazioni vale soltanto a fini informativi e non costituisce una consulenza su questioni legali o fiscali.